



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
Provincia di Perugia

**Regolamento per la
concessione di benefici alle
nuove attività che si
insediano nel territorio del
Comune di Giano dell'Umbria**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2019

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Beneficiari

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

Articolo 5 – Obblighi del beneficiario

Articolo 6 – Contributo economico erogabile

Articolo 7 – Concessione del contributo economico

Articolo 8 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Articolo 9 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

Articolo 10 – Revoche

Articolo 11 – Norma finanziaria

Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità

1. Il Comune di Giano dell'Umbria, al fine di incentivare la creazione di nuove attività nel territorio comunale, nonché la rivitalizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di contributi economici per anni tre, per Imposte, Tasse e diritti vari dovuti o richiesti dal Comune di Giano dell'Umbria.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, dell'art.12 della LR 8/2018, l'individuazione dei centri storici o borghi caratteristici di cui al comma 5, art.6, del DL 189/2016, contenuti nell'elenco di cui all'allegato "A" alla D.G.R. n.1316/2018, sono già perimetrati nello strumento urbanistico vigente PRG parte strutturale e parte operativa, come "macrozone delle città e nuclei storici – MCS" (PRG pS) e "zone A – centri storici" (PRG pO): Giano dell'Umbria, Morcicchia, Montecchio, Castagnola.
3. Il contributo economico sarà parametrato in ragione del luogo ove l'attività sarà aperta e comunque come meglio dettagliato al successivo articolo 6.

Articolo 2 – Beneficiari

1. Il contributo economico annuale previsto dal presente regolamento è rivolto esclusivamente alle imprese e/o unità locali costituite, o comunque insediate nel territorio comunale, successivamente alla data del 01/01/2020. Le stesse debbono avere la sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Giano dell'Umbria.
2. Per sede legale deve intendersi "il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro amministrativo dei propri affari" ed in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione amministrativa dell'impresa, mentre per sede operativa deve intendersi "i locali dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale". La sede deve essere accertata con il deposito di visura camerale o atto equipollente.
3. Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:
 - a) S.N.C.;
 - b) S.A.S.;
 - c) S.R.L.;
 - d) S.R.L.S.;
 - e) S.P.A.;
 - f) S.A.P.A.;
 - g) Società Cooperativa;
 - h) Ditte individuali;
 - i) Artigiani;
 - l) Imprenditori agricoli.

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuati ai precedenti articoli che, alla data di presentazione della domanda, e comunque successivamente al 01/01/2020, hanno avviato una attività nel territorio del Comune di Giano dell'Umbria o aperto una unità operativa e che debbono:
 - a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
 - b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
 - d) essere proprietari della sede legale o operativa nel quale si effettua l'attività ovvero, detentori di regolare contratto di locazione registrato ovvero comodato (nei casi previsti dalla legge).
2. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Giano dell'Umbria e coloro i quali

risultano essere stati messi in mora dal Comune di Giano dell'Umbria per tributi e tasse in genere non regolarmente versati.

b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

1. Ai fini della concessione del contributo economico annuale, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori:

- a) Artigianato;
- b) Turismo;
- c) Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero;
- d) Commercio al dettaglio;
- e) Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- d) industrie.

2. Sono escluse tutte le attività che includono anche parzialmente la produzione/vendita di articoli vietati ai minori, slot machine scommesse e giochi d'azzardo, compro oro e attività con finalità similari e locali notturni;

3. La concessione del contributo economico annuale è ammessa anche per le attività imprenditoriali, di cui al primo comma del presente articolo, che estendono od ampliano nel territorio del comune di Giano dell'Umbria.

Articolo 5 – Obblighi del beneficiario

1. Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione del contributo economico annuale.

2. Coloro i quali beneficeranno del contributo economico annuale avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale, con divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda, per almeno 3 anni a decorrere dall'anno di concessione del contributo economico, pena la revoca e la restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma erogata.

3. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del territorio comunale di Giano dell'Umbria. Non incorre, altresì, a revoca del contributo chi cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio colposo, terremoto che rende totalmente inagibile l'immobile ove si svolge l'attività, sopravvenuta inidoneità assoluta dell'imprenditore o del titolare, in qualità di persona fisica, a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Articolo 6 – Contributo economico erogabile

1. Sono concessi i contributi economici annuali previsti per i seguenti tributi comunali e diritti vari dovuti per rilascio di permessi/autorizzazioni per la sede legale/operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa:

- a) Imposta Municipale Unica (I.M.U.) versata al Comune di Giano dell'Umbria, se l'attività imprenditoriale è soggetto passivo ai fini dell'imposta. Ai fini della richiesta del contributo economico viene considerata anche l'IMU versata alla Stato quale quota statale;
- b) Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) versata al Comune di Giano dell'Umbria, compresa l'addizionale provinciale;
- c) "Tassa sui Servizi Indivisibili" (T.A.S.I.) versata al Comune di Giano dell'Umbria;
- d) Tributi minori, quale imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone di occupazione di suolo pubblico;
- e) Diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni da parte del Comune di Giano dell'Umbria inerenti l'attività imprenditoriale di cui all'art. 4.

2. Il contributo economico annuale previsto dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non può in ogni caso superare un tetto massimo di € 2.000,00 euro per il primo anno ed € 1.500,00 per i successivi due anni.
3. Il contributo massimo è incrementato nella misura del 20% se la sede legale e/o operativa dell'attività ricade presso i centri storici così come meglio individuati all'art. 1, comma 2.
3. Il contributo economico decorre dall'anno di effettivo inizio della nuova attività insediata nel territorio comunale di Giano dell'Umbria, desumibile dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Perugia, e per le successive due annualità. Il contributo ha valenza annuale e per il calcolo dell'annualità si fa riferimento alla effettiva apertura della attività in base alle risultanze d'ufficio.
4. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti di bilancio che annualmente verranno previsti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 7 – Concessione del contributo economico

1. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento saranno obbligati al pagamento per intero delle imposte, tasse così come calcolate dagli uffici comunali e diritti vari di cui all'articolo 6 comma 1 del presente regolamento; il Comune provvederà, entro giorni 90 dalla presentazione dell'istanza, al rimborso degli importi dovuti nel rispetto dell'art. 6 comma 2 e nei limiti di bilancio di cui all'articolo 11.

Articolo 8 – Cumulabilità con altre agevolazioni

1. I contributi economici di cui al precedente articolo 6 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa per la quale viene concesso con il presente Regolamento il contributo economico.

Articolo 9 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. La richiesta del contributo economico deve essere presentata dagli interessati con apposita istanza predisposta dall'Ufficio Tributi in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ed indirizzata al Comune di Giano dell'Umbria a mezzo PEC all'indirizzo comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio della nuova attività, e per le due annualità successive.
2. L'istanza, su modello predisposto dal Comune di Giano dell'Umbria, deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede legale ed operativa in relazione alla quale si richiede il contributo economico, l'indicazione della proprietà dell'immobile ed ogni altro documento dal presente Regolamento richiesto o comunque idoneo alla valutazione della Istanza.
3. Le domande presentate saranno oggetto di istruttoria tecnica da parte dall'Ufficio Tributi anche con il supporto di altri uffici comunali al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato al fine della concessione del contributo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
4. Accertati i requisiti che danno diritto al contributo economico, l'Ufficio Tributi procederà alla liquidazione previo riscontro da parte del Servizio Sportello Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti.

Articolo 10 – Revoche

1. Il Comune di Giano dell'Umbria procede alla revoca del contributo economico, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione al contributo.

2. La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo 4, comma 1, previa specifica autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 11 – Norma finanziaria

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione il Comune iscrive nello stesso apposito capitolo con specifica previsione di spesa per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento.
2. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto è facoltà del Consiglio Comunale stanziare ulteriori risorse.
3. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto e non vi fosse la possibilità di ulteriori risorse, i contributi verranno ridotti in modo proporzionale tra i soggetti che hanno presentato la richiesta.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2020.